



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca
Ufficio III

All'Ufficio Ricerca

OGGETTO: Bandi PRIN 2022 n. 104 del 2 febbraio 2022 e PRIN 2022 PNRR n.1409 del 14 settembre 2022 – Quesiti.

- **Partecipazione RTD assunti a valere sulle risorse di cui ai DD.MM. n. 856/2020 e n. 737/2021**
- **Chiarimenti sull'ammissibilità di cambio regime di impegno per RTD assegnatari di finanziamenti relativi in qualità di PI o responsabili di unità**
- **Partecipazione RTD-A assunti a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021**
- **Polizza fideiussoria**

Ad integrazione ad ulteriore chiarimento delle faq già disponibili sulla piattaforma dedicata ai PRIN relativamente alla possibilità di partecipazione dei ricercatori assunti a valere sulle risorse di cui ai DD.MM. n. 856/2020 e n. 737/2021 ai bandi PRIN 2022 e 2022 PNRR in qualunque ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), si ritiene opportuno specificare quanto di seguito.

In data 18 novembre 2022 lo scrivente Ufficio pubblicava, nella pagina dedicata al PRIN 2022 PNRR, la FAQ di seguito riportata:

D: *Gli RTDA reclutati a valere sulle risorse del D.M. 737/2021 e gli RTDB reclutati con il piano straordinario del D.M. 856/2020 possono partecipare al PRIN 2022 PNRR?*

R: *I ricercatori reclutati a valere sulle risorse del D.M. 737/2021 e del D.M. 856/2020 possono partecipare al PRIN 2022 PNRR, **qualora abbiano tempo a disposizione da rendicontare sul progetto. In tal caso, la loro rendicontazione in voce a.1. dovrà essere a costo zero: sarà possibile, pertanto, rendicontare il tempo impiegato sul progetto PRIN, ma non il relativo costo.***

La FAQ sopra riportata, dunque, non vietava la partecipazione ai progetti PRIN dei RTDA e RTDB reclutati con i richiamati piani straordinari di reclutamento, ma chiariva che il ricercatore assunto a valere sulle predette risorse avrebbe potuto, compatibilmente con l'impegno temporale disponibile e nel rispetto delle prescrizioni legislative, regolamentari e contrattuali, partecipare al progetto PRIN rendicontando il tempo dedicato al progetto senza esporre il relativo costo.

Sempre in riferimento allo stesso tema, in risposta alla nota trasmessa dal Presidente CRUI al MUR sulla possibilità di rendicontare nei progetti finanziati a valere sulla M4C2 Invv. 1.3, 1.4 e 1.5 i costi dei ricercatori di tipo B reclutati tramite il piano straordinario di cui al D.M. n. 856/2020 e inseriti in "massa critica" in sede di presentazione dei progetti, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MUR, precisava quanto di seguito.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 68, in particolare con l'art. 238 comma 1, al fine di sostenere la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, sono stati stanziati 200 milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2021, per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b).



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca
Ufficio III*

Tali risorse sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, affinché potessero attivare in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, n. 3.331 contratti di ricercatori del valore unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a circa 60.000 euro/anno.

Sulla base di un puntuale criterio di riparto questo Ministero ha definito per ciascuna Istituzione l'esatto numero di posti assegnabili e la corrispondente disponibilità finanziaria da destinare all'attivazione dei sopra menzionati contratti.

Le risorse in questione, sebbene siano state erogate attraverso un incremento della dotazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario, non afferiscono alla quota a carico del bilancio statale destinata alle spese per il funzionamento e alle attività istituzionali delle università, in quanto vincolate ad uno specifico obiettivo, il cui conseguimento è stato puntualmente monitorato attraverso la piattaforma resa disponibile dal Ministero e in cui sono censiti, per ciascuna Istituzione, i riferimenti di dettaglio dei singoli ricercatori assunti.

Per quanto sopra esposto, risulta evidente che una eventuale rendicontazione dei costi delle medesime risorse assunte attraverso il sopra menzionato Decreto Ministeriale a valere dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, configurerebbe fattispecie di "doppio finanziamento", vietata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/24. Tale previsione normativa è stata oggetto di approfondimento delle Circolari n.21 del 14 ottobre 2021 e n. 33 del 31 dicembre 2021 diramate dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF, a cui gli Avvisi di riferimento e le Linee Guida adottate da questo Ministero fanno esplicito richiamo.

Ciò premesso, in relazione all'eventuale possibilità rappresentata dalla nota trasmessa dal Presidente della CRUI, che alcuni Soggetti Attuatori abbiano inserito i ricercatori assunti con il Piano di reclutamento straordinario all'interno della c.d. "massa critica", non si ravvedono cause ostative al loro impiego nelle attività di ricerca connesse alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito degli Investimenti del PNRR, e in via generali degli interventi finanziati da questo Ministero, purchè non ne sia richiesto il rimborso dei relativi costi, tenuto conto del principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno, secondo cui il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa.

Per le medesime ragioni sopra esposte, si rappresenta che in relazione ai ricercatori impiegati nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 Componente 2 non si procederà ad alcuna ulteriore erogazione per rimborso dei costi relativi ai citati ricercatori che realizzano gli interventi finanziati.

In ultimo, relativamente alla possibilità di partecipazione dei ricercatori reclutati ai sensi del DM 856/2020 a progetti di ricerca finanziati da altre istituzioni nazionali e europee, fermo restando che nulla osta da parte di questa Amministrazione, si dovrà necessariamente far riferimento alle specifiche norme che regolano l'attuazione dei relativi programmi di ricerca al fine di conoscere eventuali cause di esclusione o inammissibilità

In sintesi, da quanto rappresentato con le due FAQ richiamate, sulla base dell'interpretazione condivisa con la Struttura di Missione per il PNRR, **emerge che le risorse professionali reclutate attraverso l'utilizzo dei fondi stanziati con i DM 737/2021 e DM 856/2020 e contrattualizzate ai sensi**



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca
Ufficio III

dell'art.24 comma 3 lett. a) e b) della L.240/2010, possono partecipare alle attività di ricerca connesse alla realizzazione di progetti finanziati a valere del PNRR, o, eventualmente di altri fondi di questo Ministero, purchè non ne sia richiesto il rimborso dei relativi costi, tenuto conto del principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno, secondo cui il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa.

Eventuali limitazioni o vincoli alla partecipazione potrebbero rinvenirsi in ragione delle specifiche norme che regolano l'attuazione dei relativi progetti presso cui si intendono impiegare le suddette risorse.

Nell'ambito del programma PRIN, dunque, nulla osta alla partecipazione ai Bandi PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR dei ricercatori reclutati tramite il piano straordinario di cui al D.M. n. 856/2020 e, per analogia, al D.M. n. 737/2021, fatta salva la condizione di cui sopra e compatibilmente con l'impegno temporale disponibile e nel rispetto delle prescrizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti e applicabili alla specifica fattispecie.

Con riferimento, poi, al quesito ricorrente circa la possibilità, per i RTD con regime di impegno a tempo definito di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 titolari di un progetto PRIN, di transitare al regime di impegno a tempo pieno, previa stipula di un *addendum* al contratto, si fa presente quanto segue.

La possibilità per un RTD a tempo definito, il cui contratto gravi su fondi di vincolati a specifici progetti e che risulti titolare di un progetto PRIN, di transitare al regime di impegno a tempo pieno previa stipula di un *addendum* al contratto, imputando il maggiore onere finanziario derivante dall'*addendum* alla voce A.2.1 del progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti, è prevista nell'Allegato ai bandi "*Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese*".

Tale possibilità, tuttavia, è consentita in conformità con le disposizioni normative e contrattuali di riferimento nonché con le fonti interne al singolo Ateneo; resta inteso che spetta all'Ateneo, in qualità di datore di lavoro dei ricercatori, valutare la fattibilità di tale cambio di regime di impegno, all'interno del suesposto quadro normativo.

Ciò premesso, si chiarisce che nulla osta al cambio di regime di impegno del ricercatore a tempo determinato beneficiario di un finanziamento PRIN.

Con specifico riferimento, poi, alla decorrenza di tale cambio di regime, **l'ammissibilità delle spese sul PRIN sarà riconosciuta dalla data di inizio fino alla data di scadenza del progetto, mentre le spese sostenute al di fuori di tali limiti temporali non saranno considerate ammissibili.**

Per quanto riguarda il quesito riguardante la partecipazione ai progetti PRIN dei RTD-A assunti con concorso relativo a "PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 (PON Re&I) - Azione IV.4 Contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 in regime di impegno a tempo pieno, si conferma quanto già indicato nella FAQ n. 1 pubblicata nella pagina



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca
Ufficio III*

dedicata al PRIN 2022, circa l'**impossibilità per questi ricercatori di partecipare ai Bandi PRIN a qualunque titolo** (PI, responsabile di unità o componente), in quanto titolari di un contratto a valere su altro fondo vincolato a specifico progetto già oggetto di finanziamento pubblico.

Riguardo alla possibilità per i suddetti RTD-A con regime di impegno a tempo pieno, titolari di un progetto PRIN, di transitare al regime di impegno a tempo definito e stipulare successivamente un *addendum* al contratto, imputando il maggiore onere finanziario derivante dall'*addendum* alla voce A.2.1 del progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti, si fa presente che tale possibilità è prevista nell'Allegato ai bandi "*Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese*".

Come già precisato nella risposta al precedente quesito, tale possibilità è consentita in conformità con le disposizioni normative e contrattuali di riferimento nonché con le fonti interne al singolo Ateneo. Spetta all'Ateneo, in qualità di datore di lavoro dei ricercatori, valutare la fattibilità di tale cambio di regime di impegno, all'interno del suesposto quadro normativo.

Come noto il bando PRIN 2022 prevede che l'erogazione del contributo venga trasferito in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. (articolo 9).

Tale previsione deve considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente ad escludere la previsione di una garanzia fideiussoria in quanto la leggersi in combinato disposto con le disposizioni del DM n. 1314 del 14 dicembre 2021 "*Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca*" laddove espressamente prevede che "*Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell'ambito dei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari.*" (articolo 14, comma 4)

Pertanto, nei casi di erogazioni in anticipazione in favore di soggetti di diritto privato le erogazioni in anticipazione dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata della proposta progettuale.

A conferma di quanto precisato, si rammenta che anche nel bando PRIN PNRR, l'articolo 8, comma 6, espressamente prevede che "*nei casi di erogazione in favore di soggetti beneficiari di diritto privato le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa*".

In ragione di tale previsione, il decreto di ammissione a finanziamento chiarisce che *Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo; nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca
Ufficio III*

Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, qualora si tratti di erogazioni in anticipazione, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata dell'iniziativa, secondo gli indirizzi che saranno definiti dal MUR.

Con specifico riferimento, poi, agli oneri per l'attivazione della polizza fideiussoria/assicurativa si ricorda che questi, per espressa previsione del DM 1326 del 23 dicembre 2021 recante “*Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale*”, sono inclusi nelle “*Spese generali*” che ciascun bando ammette, sebbene in misura diversa, come rendicontabili forfettariamente.

IL DIRIGENTE

Laura Patella

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*